Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, ~~ivi compreso i titolari di ambito~~*, che abbiano presentato istanza di mobilità e non abbiano ottenuto una sede o un ambito tra quelli richiesti*, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
   - ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
   - ricongiungimento al coniuge o al convivente, ~~ivi compresi parenti o affini~~, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; (*inversione ai sensi della tutela della maternità/paternità*);
   - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
   - ricongiungimento ai genitori

   L'assegnazione provvisoria può essere altresì richiesta da coloro che non abbiano prodotto istanza di mobilità o, avendola prodotta, abbiano ottenuto una selle sedi richieste, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione della istanza di mobilità i motivi precedentemente indicati.

   Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo Indeterminato con decorrenza giuridica coincidente o successiva all'inizio dell'anno scolastico *2017/18.*
2. Può partecipare all'assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per i soli motivi Indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico In cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per quanto riguarda l'assegnazione in altra provincia, per l'a.s. 2017/2018, possono chiedere l'assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell'anno scolastico 2014/15, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 80 della legge 107/2015 e dal comma 3 dall'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi come modificato dall'art. 15 comma 10-bis della L. n. 128/13, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2015-16, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridico dell'assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano della precedenze di cui al successivo art 8 punti I, III, IV, VI e VII, Ivi compreso il personale docenti della provincia di Trento.